

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 75

(Silenzio elettorale)

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:

- a)** la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b)** la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c)** i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.